

SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

9^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Agricoltura)

43° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 5 MARZO 1986

Presidenza del Presidente BALDI

INDICE

Disegni di legge in sede deliberante

«Modificazioni alla legge 2 agosto 1982, n. 527, recante norme per la produzione e la commercializzazione degli agri» (1585), approvato dalla Camera dei deputati
(Discussione e rinvio)

PRESIDENTE	Pag. 1, 4, 8 e passim
DIANA (DC)	6, 13
MARGHERITI (PCI)	4, 6, 13
MOLTISANTI (MSI-DN)	8
SANTARELLI, sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste	8, 13
SCLAVI (PSDI), relatore alla Commissione	1

I lavori hanno inizio alle ore 10,20.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

«Modificazioni alla legge 2 agosto 1982, n. 527, recante norme per la produzione e la commercializzazione degli agri» (1585), approvato dalla Camera dei deputati
(Discussione e rinvio)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Modificazioni alla legge 2 agosto 1982, n. 527, recante norme per la produzione e la commercializzazione degli agri», già approvato dalla Camera dei deputati.

Prego il senatore Sclavi di riferire alla Commissione sul disegno di legge.

SCLAVI, relatore alla Commissione. Signor Presidente, questo disegno di legge, presentato alla Camera dei deputati il 13 novembre 1984 e discusso dalla Commissione agricoltura di quel ramo del Parlamento in prima lettura il 5 dicembre 1984, è rimasto in quella sede per circa dodici mesi in quanto quasi tutti i membri di detta Commissione hanno avuto delle perplessità ad approvarlo malgrado la Corte di giustizia delle Comunità europee avesse già condannato per una prima volta l'Italia il 9 dicembre 1981 per violazione degli obblighi del Trattato di Roma.

Ho letto i resoconti di tali sedute, nel corso delle quali per circa un anno, a più ripetizio-

ni, è stato trattato l'argomento. Una delle ragioni per cui si rinviava l'approvazione del disegno di legge risiedeva nel fatto che si sperava, con l'intervento dei nostri rappresentanti presso la Comunità, di riuscire ad evitare una eventuale seconda condanna ed ottenere qualche possibilità di miglioramento del provvedimento. Senonché, dopo il nuovo ricorso della Commissione CEE presso la Corte di giustizia ci si è visti costretti in un certo qual modo ad approvare questo disegno di legge senza apportarvi modifiche. Logicamente i rappresentanti della maggioranza hanno votato a favore, quelli delle minoranze si sono astenuti, riconoscendo però che a quel punto — in sostanza — non c'era altro da fare. E lo stesso Sottosegretario, che aveva predisposto degli emendamenti in materia, li ha ritirati. Quindi, ripeto, il disegno di legge (atto Camera n. 2261) è stato approvato senza alcuna modifica.

Dal momento che non vi sono state variazioni, leggerei i punti salienti della breve relazione di presentazione del provvedimento, anche per aggiornare i colleghi che non ne hanno ancora presa visione e per ribadire la necessità di non ritardare ulteriormente l'approvazione del disegno di legge in esame:

Onorevoli deputati. Con la sentenza 9 dicembre 1981, nella causa n. 193/80, la Corte di giustizia delle Comunità europee statuiva che «vietando il commercio e l'importazione degli aceti di origine agricola diversi da quelli ottenuti dalla fermentazione acetica del vino, e riservando la denominazione "aceto" all'aceto di vino, la Repubblica italiana, secondo la legislazione all'epoca vigente, era venuta meno agli obblighi imposti dagli articoli 30 e seguenti del Trattato CEE».

Al fine di conformarsi ai principi stabiliti dalla Corte di giustizia con la menzionata sentenza, il 2 agosto 1982 veniva promulgata la legge n. 527, recante «Norme per la produzione e la commercializzazione degli agri», in forza della quale veniva abolito il divieto del commercio e della importazione degli aceti di origine agricola diversi da quelli ottenuti dalla fermentazione acetica del vino e veniva introdotta la denominazio-

ne di «agro di...» seguita dalla indicazione della materia prima di derivazione per qualsiasi prodotto «derivante dalla fermentazione acetica di liquidi alcoolici di origine agricola atti al consumo alimentare».

L'ultimo comma dell'articolo 1 della menzionata legge 2 agosto 1982, n. 527, tuttavia, stabiliva che la denominazione «aceto» o «aceto di vino» deve essere accompagnata dalla denominazione «agro di vino» e poneva l'obbligo per l'agro di vino dell'uso congiunto del termine «aceto».

Con riferimento a tale ultima disposizione, la Corte di giustizia delle Comunità europee è stata investita dalla Commissione delle Comunità europee di un nuovo giudizio nei confronti della Repubblica italiana, sul motivo che essa sarebbe venuta meno agli obblighi che le derivano dall'articolo 171 del Trattato CEE, non avendo dato esecuzione alla sentenza della Corte di giustizia n. 193/80 del 9 dicembre 1981.

Tale sentenza, come si è detto, ha dichiarato incompatibile con l'articolo 30 del Trattato CEE la riserva della denominazione di «aceto» al solo aceto di vino, riserva che, a parere della Commissione, la legge 2 agosto 1982, n. 527, avrebbe sostanzialmente mantenuta.

Il ricorso della Commissione profila la possibilità che la Corte infligga alla Repubblica italiana, per la medesima infrazione, una doppia condanna, mai prima d'ora inflitta ad altri Stati membri.

Al fine di scongiurare tale eventualità, di cui è superfluo sottolineare le gravi implicazioni, è stato predisposto l'unito disegno di legge, col quale, allo scopo di assoggettare ad unitarietà di disciplina tutti i prodotti ottenuti mediante fermentazione acetica di prodotti agricoli, consentendo per tutti indistintamente la designazione di «aceti», all'articolo 1 si prevede che la denominazione «agro di...» seguita dall'indicazione della materia prima di derivazione, introdotta con la menzionata legge 2 agosto 1982, n. 527, viene sostituita da «aceto di...», anch'essa seguita dall'indicazione della materia prima da cui deriva.

Risulta, quindi, soppressa la previsione

originaria del terzo comma dell'articolo 1 della legge n. 527 del 1982, che imponeva la definizione di aceto per il solo agro di vino.

Con l'articolo 2 è apparso necessario procedere alla soppressione dell'impiego dei contrassegni di Stato di garanzia previsti dalla legge 2 agosto 1982, n. 527, per un duplice ordine di motivi:

a) perchè l'esportatore comunitario di aceto deve essere posto in una situazione di perfetta parità rispetto al produttore nazionale, e ciò attualmente non accade in quanto l'esportatore di uno Stato membro, dopo lo sdoganamento del prodotto, dovrebbe sconfezionare gli imballaggi, approvvigionarsi dei contrassegni, procedere alla loro applicazione su ogni singolo contenitore e, infine, riconfezionare l'imballaggio. Tutte queste incombenze non gravano sul produttore nazionale che realizza, così, risparmio di spese e di tempo, in quanto egli può effettuare gli adempimenti prescritti fin dalla prima fase di imbottigliamento del prodotto. Ed anche questa disparità di trattamento rischia di provocare ricorsi alla Corte di giustizia nei confronti della legge 2 agosto 1982, n. 527;

b) perchè il contrassegno non costituisce l'unico sistema atto ad assicurare l'integrità del contenitore, in quanto la stessa può essere garantita parimenti da un sistema di chiusura che sia congegnata in maniera tale che, a seguito dell'apertura, non risulti più integra.

Va aggiunto che l'impiego dei contrassegni, oltre a non fornire nessuna entrata all'erario, rappresenta un pesante onere per lo Stato; nè va trascurato che tali contrassegni vanno distribuiti per il tramite dei competenti uffici delle regioni, che non dispongono dei mezzi finanziari per la loro spedizione in forma assicurata».

Il relatore raccomanda alla Commissione l'approvazione del provvedimento in titolo ed ha predisposto delle proposte di modifica ai vari articoli su cui chiede il pronunciamento della Commissione stessa. D'altra parte, emendare il provvedimento è indispensabile, in quanto all'articolo 2 si dispone un termine, il 1° gennaio 1986, che non può

essere rispettato perchè già trascorso, per cui dobbiamo necessariamente modificarlo fissandolo alla data di entrata in vigore della presente legge.

All'articolo 1, propongo di inserire i seguenti commi aggiuntivi:

«Se un aceto di vino è preparato con l'impiego di un VQPRD, esso può portare in etichetta l'indicazione che è ottenuto da quel VQPRD, con caratteri tipografici di dimensioni non superiori a quelli utilizzati per la denominazione «aceto di vino».

L'aceto, di cui al precedente comma, deve avere una acidità totale minima di 7 gradi per 100 millilitri di prodotto ed una quantità di alcole non inferiore allo 0,5 per cento in volume.

Il Ministro dell'agricoltura, su proposta del Comitato nazionale per le denominazioni di origine, può stabilire norme complementari per i prodotti di cui al primo comma, come pure per la tenuta di registri di lavorazione specifici».

La motivazione di tale proposta è che il consumatore italiano ed i mercati di esportazione hanno mostrato in questi ultimi anni di apprezzare aceti di vino ottenuti con impiego di vini a denominazione di origine controllata o controllata e garantita; pertanto è opportuno stabilire per legge delle caratteristiche minime a garanzia della loro qualità particolare.

All'articolo 2, nel secondo dei commi che sostituiscono il primo comma dell'articolo 3 della legge 2 agosto 1982, n. 527, si rende opportuno sostituire — come ho già accennato — la data «1° gennaio 1986», con le parole: «dalla data di entrata in vigore della presente legge». Propongo inoltre di aggiungere, prima dell'ultimo, il seguente comma:

«Trascorso detto periodo, le eventuali rimanenze potranno essere commercializzate fino ad esaurimento, a condizione che, a cura degli interessati, siano denunciate agli Istituti di vigilanza per la repressione delle frodi competenti per territorio e sulle bottiglie sia apposta la dicitura "vendita autorizzata fino ad esaurimento"».

Ho predisposto infine per l'articolo 2 i seguenti commi aggiuntivi da inserire dopo l'ultimo:

«All'articolo 3, terzo comma, lettera *b*), della legge 2 agosto 1982, n. 527, aggiungere di seguito le parole: "tale presenza potendo essere denunciata in etichetta con l'indicazione 'acidità X%' dove 'X' è la quantità in gradi per 100 millilitri di prodotto";

all'articolo 3, terzo comma, lettera *d*), della legge 2 agosto 1982, n. 527, inserire dopo le parole: "dell'imbottigliatore" le altre: "o il suo marchio depositato"».

Sottopongo alla Commissione i suddetti emendamenti perchè essa si esprima sul loro merito e sulla loro opportunità, vista l'esigenza di non dilatare oltre certi limiti l'*iter* di questo provvedimento che, in ogni caso, dovrà tornare all'esame della Camera dei deputati, se non altro per la modifica del termine che dobbiamo introdurre all'articolo 2 del disegno di legge stesso.

PRESIDENTE. Ringrazio il senatore Sclavi per la sua esposizione e dichiaro aperta la discussione generale.

MARGHERITI. Signor Presidente, mi sembra che questo disegno di legge, originato come ha ricordato il relatore Sclavi da una sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee, abbia un po' dell'incredibile. Il fatto che il relatore per illustrarlo abbia letto la relazione di accompagnamento stesa dal Governo, mi pare indichi con una certa chiarezza che egli non intende farsene carico fino in fondo, pur essendo un relatore di maggioranza e pur avendo proposto alcuni emendamenti che dovremo attentamente valutare.

Questo è un disegno di legge con il quale si propone di parificare, anche nella dizione esatta della denominazione da scrivere nelle etichette applicabili sulle bottiglie, l'aceto di vino con gli agri derivanti dalla fermentazione di vini ed alcolici di origine agricola, atti a consumo alimentare, diversi dal primo.

Quindi è ovvio che ogni tipicità che caratterizza l'aceto di vino, da sempre, almeno nel nostro Paese, dovrebbe essere sottaciuta,

in qualche modo nascosta al consumatore, al fine esclusivo di favorire l'importazione in Italia di agri provenienti dalla Comunità, non prodotti con il vino.

Ma non ci si propone solo questo; ci si propone di favorire ancora di più gli importatori comunitari rispetto ai produttori nazionali. Infatti all'articolo 2 si propone di abolire, per l'aceto di vino, l'impiego del contrassegno statale di garanzia, presupponendo peraltro che questa incombenza, non essendo a carico del produttore nazionale, consenta un risparmio di spesa e di tempo per esso, in quanto può effettuare questo adempimento già nella prima fase di imbottigliamento, mentre l'importatore straniero sarebbe costretto a farlo una volta importato in Italia il suo prodotto, con inevitabili — si dice — costi aggiuntivi.

Ora, a parte che il sigillo di Stato non serve soltanto a garantire eventuali manomissioni del prodotto ma anche la qualità dello stesso, mi pare si voglia essere un po', come si dice, più «realisti del re» quando nella relazione al disegno di legge si afferma che, altrimenti, questa disparità di trattamento «rischia di provocare nuovi ricorsi alla Corte di giustizia»; anzi, sembra quasi, con questa affermazione, si voglia suggerire agli importatori stranieri, o a quei membri della Commissione della Comunità che già una volta e per altri motivi sono ricorsi alla Corte provocando la sentenza del dicembre del 1981, di ricorrervi ancora!

Ma, a parte queste cose che potrebbero sembrare semplici supposizioni, una specie di processo alle intenzioni che non vogliamo assolutamente costruire (anche se non sarebbe difficile costruirlo), questo disegno di legge mi sembra inaccettabile per almeno due motivi: anzitutto perchè va in senso diametralmente opposto allo sforzo, pure indispensabile, di dare alla nostra produzione una sua tipicità spiccata, chiara e riconoscibile (al fine di renderla più appetibile e riconoscibile sul mercato); in secondo luogo perchè si rischia di non tutelare con una chiara ed adeguata informazione i consumatori italiani da sempre abituati al consumo di aceto di vino, e a chiedere al proprio fornitore l'aceto con un suo vero nome!

Peraltro abbiamo approvato, solo qualche settimana fa (lo ricorderete), una legge che riconosceva la tipicità spiccata di un «aceto», quello balsamico di Modena e di Reggio Emilia, che è un particolare condimento, ma è pur sempre un aceto di vino! Che cosa accadrebbe quindi? Anche questo aceto dovrebbe uniformarsi al disegno di legge oggi in discussione ove esso venisse approvato? E noi allora avremmo approvato un disegno di legge appena una settimana fa non accorgendoci che tale provvedimento cozzava già con una sentenza del 1980 della Corte di giustizia, per cui oggi, con un nuovo disegno di legge, dovremmo uniformare l'aceto balsamico di Modena e di Reggio Emilia agli agri in commercio nell'intera Europa?

Io penso francamente che questo disegno di legge non vada approvato e che il Governo italiano, in sede comunitaria, debba farsi carico di ottenere una riconsiderazione di questo problema (dopo che c'è stata questa sentenza e di fronte al fatto che si possono correre rischi, come afferma il Governo stesso, di un nuovo ricorso alla Corte), senza accettare la sentenza passivamente, come con questo disegno di legge si sta facendo (e, anzi, aggiungendovi peggioramenti ulteriori, come quello inerente l'eliminazione della fascetta di Stato, proposta dal disegno di legge stesso).

È del tutto negativo, è incomprensibile che il Ministero dell'agricoltura non si sia adoperato, in questi anni, in questa direzione, ben sapendo — lo si rileva anche da alcuni cenni presenti nel Piano agricolo nazionale — che superare la tipicità dei nostri prodotti significa accrescerne le difficoltà nei mercati europei ed in quello nazionale e ben sapendo che l'approvazione di questo disegno di legge avrà sicuramente effetti negativi nel commercio dell'aceto di vino italiano.

Siamo ad una dimostrazione ulteriore — se mi si consente — di quella politica rinunciataria del Governo italiano in sede comunitaria, che abbiamo denunciato anche di recente con la discussione svoltasi sul «Libro verde» *Audriessen*. E ieri stesso, devo dire, quando abbiamo discusso sulla riduzione del tasso di emissione solforosa dei grandi impianti di combustione, c'è stato detto che,

siccome la Gran Bretagna non è d'accordo, anziché adeguarsi ad una direttiva che imponga una riduzione del 30 per cento di queste emissioni, si ripiegherà su una risoluzione politica: il solito ordine del giorno che viene richiesto spesso a noi dell'opposizione, anche nel Parlamento italiano, quando poniamo questioni ritenute importanti ed essenziali, che non si vogliono però accogliere perchè vengono proposte dall'opposizione. Mi si consenta dunque una domanda: perchè, se questo è possibile per l'Inghilterra, di fronte ad un problema di così grande ampiezza e di così grande importanza per l'umanità, non dovrebbe essere possibile all'Italia per questioni ben più limitate come quella di cui oggi stiamo discutendo? Non si possono accettare due pesi e due misure, cioè sentenze a «scatola chiusa» in modo rinunciatario, senza tentare, in sede comunitaria, di rimuovere le cause che hanno portato a queste sentenze, salvaguardando nel contempo una produzione «tipica» italiana ed i nostri produttori.

E tanto più sono inaccettabili sentenze su nostre inadempienze verso regolamenti e direttive comunitarie che, qualora non vi fossero, favorirebbero solo il nostro Paese, ove si consideri che nessuno pensa che altre sentenze dovrebbero essere invece provocate verso il nostro Paese, come quelle inerenti la mancata attuazione, da parte nostra, di direttive e regolamenti che, qualora fossero attuati, sarebbero utili per l'Italia e potrebbero sottrarre spazi di mercato ad altri paesi. Perchè tutto questo? Perchè lasciare solo ad altri il ricorso alla Corte di giustizia e non tutelare con ogni mezzo — come altri fanno — i nostri interessi nazionali dentro la CEE?

Questi i motivi per cui è inaccettabile il recepimento passivo, pur essendo in questa fase un obbligo, della sentenza del 9 dicembre 1981 sulla causa 193/1980 della Corte di giustizia. Ed ecco perchè, anche partendo da questo episodio, ribadiamo l'esigenza che il Governo italiano partecipi con maggiore attenzione, con maggior competenza, con maggiore professionalità all'elaborazione ed alla reale definizione delle norme comunitarie prima che queste norme divengano regolamenti e direttive, facendo valere in quella

9^a COMMISSIONE

43° RESOCONTO STEN. (5 marzo 1986)

sede le nostre ragioni al pari di tutti gli altri membri della Comunità e tutelando così davvero gli interessi italiani.

Questo tanto più per quanto riguarda, ad esempio, i vini, sui quali abbiamo discusso più volte, dove rimane la pratica dello zuccheraggio, dove rimangono le accise, che non rendono certo liberi i mercati, mentre noi andiamo all'eliminazione anche della fascetta di Stato per rendere più libero nel nostro Paese l'accesso degli agri provenienti dagli altri paesi della Comunità.

Se approvassimo questo disegno di legge verremmo a trovarci nella curiosa situazione per cui, mentre rimangono in piedi pratiche produttive e fiscali che danneggiano essenzialmente l'Italia, noi dovremmo penalizzarci ulteriormente da soli per favorire l'importazione nel nostro Paese di agri e aceti che, provenendo da prodotti diversi dal vino, ridurrebbero l'uso del vino nella produzione di aceto rendendone più difficile la commercializzazione, anche attraverso una mascheratura delle etichette, dove tutti gli «agri» sarebbero indicati come «aceti» al pari dell'aceto di vino.

Ecco perchè consideriamo inaccettabile che oggi, anche per tale questione, il Governo scarichi sulla Commissione parlamentare problemi delicati derivanti da sue precedenti disattenzioni e inadempienze, da sue insufficienze nel tutelare in sede comunitaria gli interessi italiani.

Invitiamo la Commissione a respingere il disegno di legge, o quanto meno a non approvare l'articolo 2, dal momento che l'eliminazione del «sigillo di Stato» non è richiesta — almeno fino ad oggi — dalla sentenza della Corte di giustizia.

Quanto agli emendamenti presentati dal senatore Sclavi, mi sembra che almeno alcuni possano andare bene, ma avverto l'esigenza di valutarli più a fondo dato che solo ora ne siamo venuti a conoscenza, se non altro perchè, implicando tecniche (almeno quelli all'articolo 1) ed indici che vanno attentamente verificati — e non lo si può fare seduta stante —, devono essere esaminati con molta attenzione.

Ribadisco però — e concludo — che il Gruppo comunista non è favorevole a pren-

dere in considerazione questi emendamenti: allo stato attuale esso chiede infatti che la Commissione voti contro il disegno di legge presentato dal Governo.

DIANA. Signor Presidente, si tratta di una questione che — come è stato rilevato — si è trascinata purtroppo per molto tempo in sede comunitaria e quindi alla Camera dei deputati. Il disegno di legge che abbiamo di fronte non costituisce altro che il recepimento di una direttiva comunitaria, cosa che evidentemente siamo tenuti a fare. Questo credo debba essere ben chiaro: la direttiva comunitaria è legge per tutti gli Stati membri. Finchè siamo in una logica che si chiama Mercato comune, finchè abbiamo un trattato che si chiama Trattato di Roma al quale è stata apposta la firma anche dal nostro Paese, *pacta sunt servanda*; e anche questi sono patti che vanno osservati, ci piaccia o no.

MARGHERITI. Si tratta di un provvedimento che avete proposto e su cui avete lavorato voi, per cui approvatelo voi, a noi non piace.

DIANA. Finchè vigono delle regole queste vanno rispettate da tutti ed il non farlo ci mette soltanto in condizioni di subire una seconda condanna da parte della Corte di giustizia, con le relative conseguenze. Infatti, quando siamo posti in infrazione le conseguenze sono anche di carattere economico e si riflettono su tutto il settore agricolo, per cui differire ulteriormente il recepimento di questa direttiva in definitiva porta danno agli agricoltori italiani, i quali hanno bisogno di quei sussidi della CEE che credo costituiscano ancora oggi la parte preminente di quanto viene stanziato a favore dell'agricoltura italiana.

Ciò premesso, mi sembra di poter convenire con il relatore sul fatto che certamente sarebbe stata opportuna una diversa pronuncia della CEE e che l'obiettivo da raggiungere è quello dell'armonizzazione delle legislazioni in materia di produzione e di confezionamento dei prodotti. Questo stesso discorso dell'armonizzazione — lo abbiamo ribadito in varie occasioni — vale per tanti prodotti:

per i formaggi, che sono fatti con la polvere di latte in alcuni paesi della CEE e non in altri, per il vino, al quale si aggiunge lo zucchero in alcuni paesi della CEE e non in altri, e per la pasta. A quest'ultimo riguardo stiamo attenti, perchè se dovesse venire sancito il principio che la pasta può essere prodotta anche con grano tenero e commercializzata in tutti i paesi della CEE correremmo dei grossi rischi: non solo la nostra industria del settore, ma anche i produttori di grano duro, nel momento in cui quest'ultimo comincia a diventare eccedentario nella CEE, tra l'altro anche a causa dell'ingresso nella Comunità di due nuovi paesi, cioè Spagna e Portogallo. Tutto ciò è contro di noi, o per lo meno contro una certa parte della nostra industria; ma il discorso vale anche per la birra, che i tedeschi — giustamente, a mio avviso — affermano vada prodotta unicamente con il malto ed il luppolo, mentre negli altri paesi si dice che può essere ottenuta anche con gli scarti di mais.

Io credo che la strada maestra, in un momento in cui il problema principale è quello dell'eccedenza di produzione, sia l'armonizzazione delle legislazioni tra i vari paesi, che va realizzata al livello più rigoroso e qualitativamente migliore, con riferimento agli interessi dei produttori ma soprattutto a quelli dei consumatori. Alla luce di tali considerazioni credo che la nostra battaglia debba continuare in ambito CEE, e probabilmente anche il problema degli aceti, degli agri, potrebbe essere rivisto sotto questo profilo.

Allo stato attuale non abbiamo che un'arma, quella della etichettatura. Possiamo e dobbiamo pretendere che sull'etichetta sia indicato se si tratta di aceto di vino, o di mele, o di aceto ottenuto con altra materia prima. È auspicabile che il consumatore italiano, che per tradizione ormai millenaria usa aceto di vino, sia indotto da una precisa indicazione sull'etichetta a continuare a consumare aceto agro di vino. Questo evidentemente non è vietato, anzi è previsto esplicitamente dalla direttiva, la quale dispone che debba essere indicata sull'etichetta la materia prima con la quale l'agro è stato prodotto.

Qualche indicazione in più può essere utile

a questo fine. Gli emendamenti proposti dal senatore Sclavi — che anch'io per la verità mi trovo di fronte per la prima volta — mi sembra vadano in tale direzione. Se l'aceto è ottenuto non solo da vino, ma da vino di qualità DOC, può essere utile che il consumatore lo sappia; può costituire un incentivo al maggior uso di questo aceto.

Non vorrei invece che si riaprisse il discorso dell'aceto balsamico di Modena e di Reggio-Emilia, perchè quello è stato accertato in sede comunitaria non essere un aceto nel senso tradizionale ma un condimento e quindi come tale non rientra in questa normativa sugli agri. Non vorrei che proprio da parte nostra venissero indicazioni in senso contrario, perchè almeno quella battaglia in sede europea siamo riusciti a «spuntarla» e non vorrei, ripeto, che adesso si riaprisse un discorso che finora non mi sembra abbia trovato dissensi nell'ambito CEE, trattandosi fra l'altro di un condimento prodotto in minime quantità.

Credo quindi che il disegno di legge debba essere approvato, e prima lo facciamo meglio è. A loro volta devono essere accolti gli emendamenti che sono stati suggeriti, in particolare quello riguardante l'entrata in vigore del provvedimento, perchè il termine del 1° gennaio 1986 è già superato ed è chiaro che dovremo farlo slittare; così come credo sia opportuno preoccuparci anche delle eventuali giacenze al di là del 31 dicembre 1986. Cosa ne facciamo infatti dell'aceto che c'è già e che è stato prodotto e commercializzato secondo una certa normativa? Concedere un tempo più lungo affinché possa essere venduto credo sia comunque un atteggiamento prudente. Per quanto riguarda gli altri emendamenti, mi sono già espresso: se vogliamo pensarci sopra, facciamolo pure per vedere se la formulazione proposta può portarci in qualche modo in conflittualità con la CEE. Peraltro mi sembra che in questa fase non vi sia altra soluzione che l'approvazione di questo disegno di legge con l'impegno a portare avanti, nell'ambito della Comunità economica europea, una armonizzazione delle leggi di confezionamento e produzione per un maggior grado di tutela degli interessi dei consumatori.

MOLTISANTI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, desidero intervenire brevemente sul problema della produzione e commercializzazione degli agri. Certo, sarebbe giusto che sull'etichetta del prodotto vi fosse l'indicazione della natura e dell'origine dell'aceto, anche per evitare frodi o sofisticazioni.

Per quanto riguarda l'aceto balsamico di Modena, mi pare che in quel caso non si possa parlare di aceto in senso proprio, perchè trattasi piuttosto di un condimento e come tale quindi non rientra nell'ambito che qui ci si propone di regolamentare. Ritengo inaccettabile che il Governo oggi tenda a scaricare sulla nostra Commissione la responsabilità di un problema annoso come quello della produzione e della commercializzazione degli agri, per il quale non è riuscito ancora una volta a tutelare in sede di Comunità economica europea gli interessi dei produttori italiani. Si tratta di una questione che si trascina da decenni in sede comunitaria, che è passata all'esame della Camera e che ora perviene all'esame della nostra Commissione. È vero che le direttive comunitarie devono essere recepite con legge dal nostro Parlamento, in base al Trattato di Roma; ciò non toglie, però, che la mia parte politica non possa automaticamente dichiarare assenso a questo provvedimento. Il Gruppo del movimento sociale italiano-destra nazionale denuncia in questa sede le penalizzazioni alle quali è stata sottoposta l'Italia in sede CEE, penalizzazioni di cui hanno subito le conseguenze i consumatori, i produttori ed i commercianti che operano in questo settore. Ci dichiariamo pertanto contrari all'approvazione del provvedimento in questione.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

SANTARELLI, *sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Signor Presidente, mi vedo costretto dall'andamento del dibattito a rifare la storia di questa vicenda, perchè ho la sensazione che si tenda ad introdurre — dopo l'esame che la competente Commissione della Camera ha superato senza asprezza

di toni o contrapposizioni — nuovi motivi polemici che rischiano di dilatare i tempi di un dibattito che poteva prevedersi rapido e senza ostacoli.

Per esprimere disappunto e contrarietà per l'aria di ostilità che si respira a Bruxelles nei confronti degli interessi agricoli italiani vi sono altre sedi ed altre occasioni. Possiamo chiedere in proposito una modifica radicale degli orientamenti della Comunità economica europea ma, come è noto, quando ci si trova di fronte a sentenze della Corte di giustizia, c'è poco da discutere e la strada è obbligata.

Non credo che in questo caso si possa imputare alcuna responsabilità al Governo per quanto è avvenuto, dal momento che il Governo nei precedenti atti legislativi e per la tutela dei nostri interessi ha fatto tutto quanto era in suo potere, e lo ha fatto con la dovuta energia, anche se alla fine le esigenze che intendevamo salvaguardare non sono state adeguatamente tenute in considerazione.

Il decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, recante norme per la repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio dei mosti, vini ed aceti, con l'articolo 41 riservava la denominazione di «aceto» o «aceto di vino» al prodotto ottenuto dalla fermentazione acetica dei vini e dei vinelli. Gli articoli 41 e 51 del detto decreto del Presidente della Repubblica del 1965 venivano poi modificati dalla legge 9 ottobre 1970, n. 739, che all'articolo 14 prevedeva la soppressione delle parole «e dei vinelli» poste al primo comma dell'articolo 41 ed all'articolo 51 del decreto del Presidente della Repubblica n. 162. Infine, l'articolo 60 dello stesso decreto presidenziale stabiliva: «le disposizioni del presente decreto si applicano anche ai prodotti importati dall'estero».

Di conseguenza, quindi, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 162 del 1965, non era possibile importare in Italia e mettervi in commercio aceti non derivanti dalla fermentazione acetica del vino e preparazioni alimentari contenenti aceti di altre specie.

La Commissione delle Comunità europee,

con atto depositato nella Cancelleria della Corte di giustizia in data 29 settembre 1980, proponeva, ai sensi dell'articolo 169 del Trattato di Roma, un ricorso inteso a far costatare che le Repubblica italiana, escludendo che possano essere importati e messi in commercio in Italia tutti gli aceti e le preparazioni alimentari a base di aceti diversi dall'aceto di vino, e riservando la denominazione «aceto» al solo aceto di vino, infrangeva le norme sulla libera circolazione delle merci all'interno della Comunità, costituiva un ostacolo agli scambi intracomunitari e, pertanto, poneva in essere una misura che andava considerata di effetto equivalente ad una restrizione quantitativa e costitutiva, di conseguenza, violazione dell'articolo 30 del Trattato CEE.

Il Governo italiano eccepiva sostanzialmente che la normativa nazionale proteggeva un patrimonio storico e di civiltà che non poteva essere disconosciuto e che l'articolo 36 del Trattato istitutivo della Comunità poneva quale possibile motivo di deroga al disposto dell'articolo 30: in effetti, in Italia, l'aceto di vino è parte integrante della nostra civiltà, è l'aceto per antonomasia.

Ma la Corte di giustizia delle Comunità europee rilevava che il sistema italiano, nonostante fosse applicato tanto ai prodotti nazionali quanto a quelli importati, di fatto egualmente provocava effetti protezionistici: infatti, impedendo l'importazione di qualsiasi aceto che non fosse quello di vino, favoriva una produzione nazionale tipica.

Inoltre, la Corte dichiarava di comprendere la preoccupazione dell'Italia di tutelare il consumatore nazionale che, per tradizione plurisecolare, identificava nel termine «aceto» il solo aceto di vino, ma riteneva che tale protezione potesse essere «garantita con altri mezzi atti a sottoporre ad un pari trattamento i prodotti nazionali ed i prodotti importati, specialmente con l'obbligo di apporre un'etichetta appropriata».

Pertanto, con la sentenza del 9 dicembre 1981 (nella causa n. 193 del 1980), la Corte di giustizia ebbe a statuire che: «vietando il commercio e l'importazione degli aceti di origine agricola diversi da quelli ottenuti dalla fermentazione acetica del vino, e riservando la denominazione «aceto» all'aceto di

vino, la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi imposti dagli articoli 30 e seguenti del trattato CEE».

Al fine di adeguare le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, ed in particolare gli articoli 41 e 51, ai principi stabiliti dalla citata sentenza, è stata promulgata la legge 2 agosto 1982, n. 527, recante norme per la produzione e la commercializzazione degli agri, proposta all'esame del Parlamento dal Governo ed approvata con alcune modificazioni.

Con l'articolo 1, di detta legge n. 527, si consente di «importare, trasportare, detenere per la vendita, mettere in commercio o comunque utilizzare per uso alimentare diretto o indiretto, con la denominazione di "agro di..." seguita dall'indicazione della materia prima da cui deriva, il prodotto derivante dalla fermentazione acetica di liquidi alcolici di origine agricola atti al consumo alimentare».

Con l'ultimo comma, lo stesso articolo 1 pone l'obbligo per l'agro di vino dell'uso congiunto del termine «aceto».

La Commissione delle Comunità europee, con nota 17 gennaio 1983 indirizzata al Ministro degli affari esteri, ha espresso l'avviso che la legge n. 527 del 1982 ha dato corretta esecuzione soltanto ad una parte della sentenza della Corte di giustizia nella causa 193 del 1980, eliminando il divieto di commercializzare ed importare aceti diversi da quello ottenuto dalla fermentazione acetica del vino; ma che a detta sentenza non sembra adeguarsi la permanente riserva della denominazione «aceto» ai soli agri di vino, per i quali, anzi, è resa obbligatoria. Pertanto, ha espresso il convincimento «che le disposizioni di cui all'ultimo comma dell'articolo 1 della legge in questione, confermando che la dizione aceto è riservata al solo aceto di vino, sono suscettibili di ostacolare direttamente o indirettamente, di fatto o potenzialmente il commercio intracomunitario e che, conseguentemente, esse costituiscono una misura di effetto equivalente ad una restrizione quantitativa, ai sensi e per gli effetti del disposto dell'articolo 30 del Trattato CEE».

La Commissione, infine, rilevando che la

Repubblica italiana ha mancato agli obblighi imposti dall'articolo 171 del Trattato CEE, nella misura in cui la legge n. 527 non ha dato esecuzione alla sentenza della Corte di giustizia del 9 dicembre 1981 nella causa 193 del 1980, ha chiesto al Governo italiano di voler comunicare le proprie osservazioni sul punto di vista esposto.

Il Governo italiano ha replicato sostenendo che, a seguito dell'entrata in vigore della legge n. 527, anche l'aceto di vino può essere posto in commercio soltanto se in etichetta è esplicitata la dizione «agro di vino» e che il termine «aceto» non ha fine discriminatorio ma solo quello di consentire al consumatore di stabilire una relazione diretta tra la nuova denominazione «agro di vino» ed il prodotto da sempre venduto in Italia con la specificazione di «aceto»; «aceto», pertanto, più che una denominazione, è attualmente una specificazione. D'altra parte — ha ancora precisato il Governo italiano — la misura è indistintamente applicabile sia ai prodotti nazionali che a quelli importati; infine, l'espressione «aceto» non costituisce una indicazione di qualità, ma fa riferimento più propriamente alla natura stessa del prodotto e alle sue caratteristiche organolettiche, che differiscono sensibilmente in relazione alla materia prima utilizzata.

Tali argomentazioni, però, non sono state ritenute soddisfacenti dalla Commissione delle Comunità europee, la quale ha eccepito, nel parere motivato del 1° settembre 1983, che, comunque, rappresenta infrazione la riserva della denominazione «aceto» al solo agro di vino. Ha precisato, la Commissione, che la tariffa doganale comune e lo stesso allegato II al Trattato CEE (nella versione in lingua italiana) utilizzano il termine «aceto» come qualifica generica in modo da comprendere tutti i tipi di tale prodotto. Infine, ha ribadito che la protezione del consumatore nazionale, abituato da sempre ad individuare con il nome di aceto un prodotto della propria tradizione culinaria, pur essendo meritevole di tutela, può realizzarsi e trovare piena garanzia con altri mezzi, quale l'apposizione di una etichetta appropriata, che specifichi in maniera inequivocabile le caratteristiche del prodotto. In effetti —

sempre secondo quanto sostenuto dalla Commissione — non può pensarsi che il termine aceto equivalga ad una indicazione di qualità.

La Commissione ha quindi richiesto al nostro Paese di adottare le disposizioni necessarie per conformarsi al proprio parere entro 30 giorni.

Il che non è avvenuto e, di conseguenza, la stessa Commissione ha investito la Corte di giustizia di un nuovo giudizio nei confronti della Repubblica italiana, per il fatto che essa sarebbe venuta meno agli obblighi che le derivano dall'articolo 171 del Trattato CEE, non avendo dato esecuzione alla sentenza della Corte di giustizia nella menzionata causa 193 del 1980.

Si era profilata, quindi — e questo mi pare debba essere sottolineato —, la possibilità che la Corte di giustizia infliggesse alla Repubblica italiana, per la medesima infrazione, una doppia condanna, mai prima d'ora inflitta ad altri Stati membri.

Al fine di scongiurare tale eventualità, di cui sembra superfluo sottolineare le gravi implicazioni, ed anche su continue, pressanti sollecitazioni della Rappresentanza italiana a Bruxelles, della Presidenza del Consiglio dei ministri — Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie —, nonché del Ministero degli affari esteri, è stato predisposto dal Ministero dell'agricoltura un disegno di legge di modifica dell'articolo 1 della legge 2 agosto 1982, n. 527, con il quale, allo scopo di assoggettare ad unitarietà di disciplina tutti i prodotti ottenuti mediante fermentazione acetica di liquidi alcolici di origine agricola atti al consumo alimentare, si prevede per essi l'unica denominazione di «aceto di...» seguita dalla indicazione della materia prima di derivazione; il terzo comma dello stesso articolo 1 della legge n. 527, che prevedeva la riserva della denominazione «aceto» o «aceto di vino» all'agro di vino, viene soppresso.

Nel disegno di legge, inoltre, con l'articolo 2 è apparso necessario procedere alla soppressione dell'impiego dei contrassegni di Stato di garanzia, previsti dalla legge 2 agosto 1982, n. 527, per un duplice ordine di motivi.

In primo luogo, l'esportatore comunitario di aceto deve essere posto in una situazione di perfetta parità rispetto al produttore nazionale, e ciò attualmente non accade in quanto l'esportatore di uno Stato membro, dopo lo sdoganamento del prodotto, dovrebbe sconfezionare gli imballaggi, approvvigionarsi dei contrassegni, procedere alla loro applicazione su ogni singolo contenitore ed infine, riconfezionare l'imballaggio. Tutte queste incombenze non gravano sul produttore nazionale che, in tal modo, realizza risparmio di spese e di tempo, in quanto egli può effettuare gli adempimenti prescritti fin dalla prima fase di imbottigliamento del prodotto. Anche questa disparità di trattamento rischia di provocare ricorsi alla Corte di giustizia nei confronti della legge 2 agosto 1982, n. 527.

In secondo luogo, il contrassegno non costituisce l'unico sistema atto ad assicurare l'integrità del contenitore, in quanto la stessa può essere parimenti garantita da un sistema di chiusura congegnata in maniera tale che, a seguito dell'apertura, non risulti più integra.

Va aggiunto che l'impiego dei contrassegni, oltre a non fornire nessuna entrata all'erario, rappresenta un pesante onere per lo Stato; nè va trascurato che tali contrassegni vanno distribuiti per il tramite dei competenti uffici delle Regioni, che non dispongono dei mezzi finanziari per la loro spedizione in forma assicurata ed impiegano, inoltre, personale che viene in tal modo sottratto alle specifiche mansioni proprie dell'Istituto regionale.

Il disegno di legge è un atto dovuto perchè — ripeto —, ferma restando l'esigenza per il Governo italiano di ottenere una modifica possibilmente radicale della politica agricola comune, come peraltro abbiamo più volte ribadito in questa sede dibattendo la questione, non mi pare sia sostenibile che l'Italia possa dei trattati della Comunità utilizzare solo le parti che la favoriscono e rifiutarsi di adottare nella legislazione nazionale le direttive della Comunità e le decisioni della Corte di giustizia che non le risultano gradite.

D'altronde, per esempio recentemente,

quando abbiamo parlato del recepimento della direttiva in materia di impiego di sostanze estrogene e ormoni nell'ingrasso del bestiame, abbiamo chiesto l'armonizzazione della norma in tutti i paesi della Comunità, in modo da creare condizioni di equità e di giustizia nonchè un equilibrio all'interno del sistema agricolo comunitario. Mi pare che la stessa esigenza sia presente anche in questo caso e che pertanto il rischio che abbiamo corso di una doppia condanna su una singola materia, che avrebbe fatto collezionare all'Italia un primato non certo invidiabile, fosse un lusso che non potevamo permetterci.

Peraltro la tutela — nelle forme possibili e senza entrare in conflitto con la normativa comunitaria — dei produttori di aceto di vino e dei consumatori che sono storicamente, tradizionalmente abituati ad usare nel condimento questa sostanza è possibile ottenerla in altro modo.

Gli emendamenti che a tale riguardo sono stati proposti dal relatore mi pare vadano in questa direzione. Il Governo quindi esprime la propria disponibilità ad esaminarli con intenzione benevola, anche se dobbiamo essere consapevoli che l'approvazione di alcuni di essi determinerà un ritardo nel varo definitivo del provvedimento in quanto comporterà il suo ritorno all'altro ramo del Parlamento. Tuttavia, essendo prevalente, rispetto all'esigenza di non perdere alcune settimane di tempo, la tutela degli interessi dei produttori e dei consumatori, ribadisco la disponibilità del Governo ad esaminare e possibilmente approvare alcuni degli emendamenti che vanno nella direzione che ho poc'anzi indicata.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, mi pare che non possiamo fare a meno di apportare alcuni emendamenti; quindi ci troviamo nell'impossibilità di approvare *sic et simpliciter* il provvedimento al fine di non rinviarlo all'altro ramo del Parlamento.

Infatti l'articolo 2, terzo capoverso, recita: «a decorrere dal 1° gennaio 1986...», ponendo quindi come termine una data già superata.

Lo stesso discorso vale per il terz'ultimo capoverso, laddove si dice: «fino al 31 dicem-

bre 1986», termine correlato a quello precedente del 1° gennaio 1986. Poichè tali date per forza di cose vanno modificate, questo sarebbe già un motivo per rinviare il provvedimento all'altro ramo del Parlamento.

Ritengo che ciò ci autorizzi ad esaminare il testo nel suo complesso, anche perchè le preoccupazioni sollevate da alcuni colleghi credo siano comuni a tutti noi. Senatore Margheriti, si tratta di un provvedimento che approviamo con disagio, ma vi siamo costretti dal rispetto della norma e della massima citata dal senatore Diana: *«pacta sunt servanda»*.

Piuttosto, anch'io mi associo alle richieste dei colleghi nel sollecitare il Governo ad una maggiore «insistenza» verso i nostri *partners* della CEE, perchè nelle trattative è necessario concedere agli altri, ma bisogna far sì che questi a loro volta facciano delle concessioni a nostro favore.

Si potrebbe, ad esempio, accettare il principio che la birra deve essere prodotta solamente con luppolo ed orzo, ma per converso pretendere che non si stabilisca la possibilità di produrre pasta di grano tenero: cosa che, come ha ricordato il senatore Diana, danneggerebbe soprattutto gli interessi del nostro Paese. Esistono in proposito altri problemi, come quello dell'uso della polvere di latte per la produzione dei formaggi e quello dello zuccheraggio del vino.

Tornando al provvedimento al nostro esame, a mio avviso dobbiamo approvarlo inserendo qualche accorgimento che difenda il nostro prodotto. Inserire nell'etichettatura, oltre alla denominazione di agro o di aceto, anche la materia di produzione può rendere più attenti gli acquirenti ed i consumatori. È poi necessario svolgere propaganda a favore dei prodotti più naturali, quindi a favore dell'aceto o dell'agro derivanti dalla fermentazione del vino. D'altra parte, l'esportazione di aceto italiano ha una sua consistenza non solo nell'area comunitaria: ho potuto constatare che nel Nord-America l'aceto ottenuto da nostri vini gode di buona fama.

Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli. Ne do lettura:

Art. 1.

L'articolo 1 della legge 2 agosto 1982, n. 527, è sostituito dal seguente:

«In deroga al divieto di cui agli articoli 51 e 60 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, e successive modificazioni e integrazioni, è consentito produrre, importare, trasportare, detenere per la vendita, mettere in commercio o comunque utilizzare per uso alimentare diretto o indiretto, con la denominazione di «aceto di...» seguita dall'indicazione della materia prima da cui deriva, il prodotto, derivante dalla fermentazione acetica di liquidi alcolici di origine agricola atti al consumo alimentare, che presenti un'acidità totale, espressa in acido acetico, compresa tra 6 e 12 grammi per millilitri 100, una quantità di alcole etilico non superiore a 1,5 per cento in volume e che contenga qualsiasi altra sostanza o elementi in quantità non superiore ai limiti di volta in volta riconosciuti normali e non pregiudizievoli per la salute, con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con quello della sanità.

In deroga a quanto stabilito al comma precedente, nell'aceto di vino e negli altri aceti da frutta, l'alcole etilico può essere presente in misura non superiore al 4 per cento in volume».

L'uso nelle varie parti della legge 2 agosto 1982, n. 527, dei termini «agro», «agri» o «agro di...» deve intendersi riferito ad «aceto», «aceti» o «aceto di...».

A questo articolo è stato presentato dal relatore, senatore Sclavi, un emendamento, tendente ad aggiungere i seguenti commi:

«Se un aceto di vino è preparato con l'impiego di un VQPRD, esso può portare in etichetta l'indicazione che è ottenuto da quel VQPRD, con caratteri tipografici di dimensioni non superiori a quelli utilizzati per la denominazione «aceto di vino».

L'aceto, di cui al precedente comma, deve avere una acidità totale minima di 7 gradi per 100 millilitri di prodotto ed una quantità di alcole non inferiore allo 0,5 per cento in volume.

Il Ministro dell'agricoltura, su proposta del Comitato nazionale per le denominazioni di origine, può stabilire norme complementari per i prodotti di cui al primo comma, come pure per la tenuta di registri di lavorazione specifici.».

9^a COMMISSIONE

43° RESOCONTO STEN. (5 marzo 1986)

MARGHERITI. A proposito degli emendamenti proposti dal relatore, noto che in essi si continua a parlare di «aceto di vino», confermando così la dizione per la quale la Corte di giustizia della Comunità europea ci ha condannato; rischiamo perciò, a mio giudizio, di essere condannati ancora una volta. Vorrei dei chiarimenti in merito.

SANTARELLI, *sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. In riferimento agli emendamenti in questione, devo osservare che la loro portata è esorbitante rispetto alla portata complessiva del disegno di legge e rischia di vanificarne lo scopo principale, cioè l'adeguamento alla normativa comunitaria. Vi è il rischio che, accogliendo questi emendamenti, il Governo italiano sia di nuovo denunciato alla Corte di giustizia, senatore Margheriti; quindi il Governo non può essere favorevole.

PRESIDENTE. Vorrei chiedere alla Commissione se non ritenga opportuno che sia formulato un emendamento che stabilisca che sull'etichetta del prodotto deve essere indicata la materia prima, specificando poi se si tratta di aceto ottenuto da un vino a denominazione di origine controllata.

DIANA. L'articolo 1 del disegno di legge al nostro esame stabilisce che è possibile produrre vendere aceto di vino, definendolo ta-

le, come pure aceto di mele o di altro, definendoli per quello che sono. Se ho interpretato correttamente la norma, ciò che non possiamo fare è riservare il termine di aceto al solo prodotto ottenuto dalla fermentazione del vino. È quindi possibile, dopo la denominazione «aceto di vino», specificare che si tratta di vino a denominazione di origine controllata. Personalmente ritengo che sia prudente lasciare al produttore la facoltà di specificare sull'etichetta se l'aceto sia ottenuto da vino a denominazione di origine controllata. Forse questo può essere utile per l'aceto, ma non so quanto possa giovare per i vini.

Già da parte del Gruppo comunista era stata avanzata la proposta di consentire un maggior tempo di riflessione per approfondire questi emendamenti.

Non posso che essere d'accordo, anche perchè, così facendo, si potrà legiferare con una maggiore conoscenza del problema stesso.

PRESIDENTE. Poichè non si fanno osservazioni, il seguito della discussione del disegno di legge è rinviato ad altra seduta.

I lavori terminano alle ore 11,40.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

*Il Consigliere parlamentare preposto all'Ufficio centrale
e dei resoconti stenografici*

DOTT. EITTORE LAURENZANO